

STATUTO dell'Associazione

GenderLens APS

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "**GenderLens APS**" con sede legale nel comune di Modena (MO).

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione **GenderLens APS**.

Il patrimonio dell'Associazione **GenderLens APS** comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell'Associazione **GenderLens APS** è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei

soci. L'Associazione **GenderLens APS** è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2 Scopi e attività

GenderLens APS è una organizzazione solidaristica di promozione sociale, democratica, apartitica, laica, antirazzista e pacifista. E' aperta alle Associazioni che condividano le finalità del presente Statuto e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

GenderLens APS è una Associazione composta da genitori di bambine/bambini e/o adolescenti con varianza di genere o trans, da professioniste/i e da persone trans che sostengono le famiglie che vivono questa realtà, fornendo loro gli strumenti necessari per un approccio positivo e affermativo alla varianza di genere. GenderLens APS si impegna a fare formazione, ad educare la società e le istituzioni affinché all'infanzia e all'adolescenza trans, in tutte le diverse esperienze, venga riconosciuto il diritto umano fondamentale all'affermazione della propria identità di genere basata sul legittimo rispetto dell'autodeterminazione di ogni persona.

L'Associazione GenderLens APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, educative e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione GenderLens APS svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;.

L'associazione GenderLens APS ha i seguenti scopi:

- Supporto, aiuto e informazione alle famiglie con figlie o figli con varianza di genere o trans in infanzia e/o adolescenza e a persone che si trovano in situazioni di solitudine, disagio, esclusione sociale e sofferenza all'interno e/o fuori dalla famiglia stessa causata dalla discriminazione, dal pregiudizio e dal rifiuto, spesso dovuto alla non conoscenza di questa realtà.
- Costante impegno sociale al fine di vedere riconosciuti e garantiti per bambini e adolescenti trans i diritti umani fondamentali, affinché la

varianza di genere o l'essere trans in infanzia e/o adolescenza siano riconosciute come sane espressioni delle tante possibili identità del genere umano: tutte valide e legittime, nella libertà, nel rispetto dei diritti e doveri al pari di tutte le altre soggettività.

- Sostenere l'autodeterminazione delle persone trans, compresa infanzia e adolescenza, tutelandone la legittimità rispetto alla cornice medico/patologica in cui vengono riconosciute (In linea con le disposizioni dell'OMS che nel 2018 ha rimosso la transessualità dall'elenco delle malattie mentali).
- Promuovere la lotta contro la transfobia, le discriminazioni dirette e indirette, la violenza, il bullismo e il cyberbullismo transfobico, contro l'esclusione sociale di bambine, bambini e adolescenti con varianza di genere o trans in ogni ambito privato e sociale con un approccio intersezionale.
- Contribuire attraverso la formazione, la conoscenza di studi scientifici internazionali più recenti ad applicare un approccio affermativo e transpositivo alla realtà della varianza di genere in infanzia e adolescenza, in modo da garantire il benessere psicofisico e il rispetto dell'identità di genere espressa della persona, infanzia compresa.

Obiettivi:

- Creare una rete di supporto, ascolto, conoscenza e informazione tra famiglie con bambine, bambini e adolescenti con varianza di genere o trans, con il fine di favorire scambi e condivisione di esperienze che

incoraggino una sempre maggiore consapevolezza e diano gli strumenti per promuovere un appoggio incondizionato e positivo all'identità di genere espressa delle proprie figlie o figli.

- Promuovere una corretta formazione/informazione anche attraverso l'uso di un linguaggio rispettoso, consapevole e sempre aggiornato che legittimi e dia visibilità alle identità di genere di ogni soggettività.
- Sviluppare azioni di sensibilizzazione, formazione e informazione alle famiglie e alle istituzioni al fine di garantire la tutela e l'estensione dei diritti civili e sociali per l'infanzia e adolescenza trans senza l'obbligo di passare da valutazioni e diagnosi medico/patologiche.
- Promuovere la formazione e informazione al personale educativo/scolastico, così come a quello universitario e sanitario, della cultura, dei servizi sociali e dello sport rispetto ai diritti dell'infanzia e adolescenza con varianza di genere o trans, in modo da creare una convivenza rispettosa e consapevole delle differenze.
- Sviluppare il coinvolgimento e la sensibilizzazione di istituzioni, agenzie, enti, collettivi, associazioni e movimenti con lo scopo di creare e sviluppare quella mentalità e quella cultura capace di mettersi in ascolto e dialogare con tutte le differenze con approccio intersezionale, contribuendo così ad abbattere la transfobia, il pregiudizio, le discriminazioni e lo stigma presenti nella nostra società.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione GenderLens APS si attiverà mediante:

- a) Stipulazione di accordi e convenzioni con professioniste/i, anche internazionali, per la creazione di una rete di collaborazioni utili a sostenere gli scopi dell'Associazione e a realizzarne gli obiettivi in modo sinergico.
- b) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- c) Collaborazione con associazioni, collettivi ed istituzioni, anche internazionali, che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili dal Direttivo per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- d) Attività di raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- e) Promozione e organizzazione di corsi di formazione, eventi, come per esempio: meeting, conferenze, seminari, incontri, workshop, congressi, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
- f) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento ritenute utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività. Promuovere e/o finanziare e/o realizzare progetti o altre iniziative di carattere socio-culturale e/o socio-educativo, partecipando anche a bandi pubblici regionali, nazionali o internazionali.

g) Svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione GenderLens APS può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente Statuto con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione GenderLens APS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

L'Associazione GenderLens APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione GenderLens APS, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione GenderLens APS ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione GenderLens APS deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione GenderLens APS i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del Terzo Settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione GenderLens APS e ad osservare il presente Statuto.

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Gli enti del terzo settore possono aderire a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio dell'Associazione GenderLens APS è subordinata all'adesione delle finalità e del rispetto del seguente Statuto. Sono condizioni per l'adesione: il pagamento della quota sociale annuale e presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Il nome, il logo e la tessera di GenderLens APS sono di proprietà dell'Associazione e possono essere utilizzate solo dalla stessa.

L'Associazione GenderLens APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione GenderLens APS le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore che hanno un vincolo personale, professionale o familiare con la varianza di genere o che, riconoscendosi negli scopi perseguiti

dall'Associazione GenderLens APS, vogliono concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione GenderLens APS è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione GenderLens APS.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione GenderLens APS.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione GenderLens APS;
- c) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione GenderLens APS;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione GenderLens APS.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione GenderLens APS:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)
- c) Il Presidente

- d) Il Segretario
- e) L'organo di controllo (se nominato)

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione GenderLens APS ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

l) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione GenderLens APS e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I

soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

È consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo Statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione GenderLens APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro

sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello Statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni anche su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio Direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato su indicazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, comunque almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Gli incontri del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del Direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione GenderLens APS di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea dei soci e Consiglio Direttivo;
- d) predispone lo schema del progetto di bilancio, che sottopone al Consiglio entro il mese di aprile;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- f) ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora, anche in assenza dei requisiti l'assemblea deliberi di dotarsi di questo organo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del

Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione GenderLens APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 15 Rinvio e clausola di mediazione

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'Associazione GenderLens APS entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso il foro competente di Modena o presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 16 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente Statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai

sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche
rese necessarie da adeguamento normativo.

Modena, 07/11/2021

La Presidente *Elisabetta Fanni*
La Vicepresidente *Marianakijner*
La Segretaria *Stentor*